

# PROVINCIA DI ANCONA

## Disciplina per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)

Art. 54 bis D.Lgs. 30/03/2001, n. 165

Determinazione A.N.A.C. n. 6 del 28/4/2015: “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”

La presente disciplina:

- è stata predisposta dal Segretario generale, dott. Pasquale Bitonto, nella sua qualifica di Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- è stata approvata dalla Presidente della Provincia di Ancona con decreto n. 233 del 1 settembre 2015.

## **DISCIPLINA PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE ILLECITI (C.D. WHISTLEBLOWER)**

### INDICE

|  |    |
|--|----|
| PARTE I: DEFINIZIONI, FONTI GIURIDICHE E PRESUPPOSTI.....  | 4  |
| <i>Art. 1 Fonti giuridiche</i> .....   | 4  |
| <i>Art. 2 Definizioni. Forme di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblower)</i> .....              | 4  |
| <i>Art. 3 Soggetti obbligati alla tutela del whistleblower</i> .....   | 5  |
| <i>Art. 4 Ambito di applicazione della normativa</i> .....   | 5  |
| <i>Art. 5 Potere di regolazione dell'istituto del whistleblower da parte dell'Amministrazione provinciale</i> .....        | 6  |
| PARTE II: AMBITO DI APPLICAZIONE.....  | 7  |
| <i>Art. 6 Ambito soggettivo</i> .....  | 7  |
| <i>Art. 7 Distinzione tra segnalazione anonima e riservatezza dell'identità del segnalante</i> .....                       | 7  |
| <i>Art. 8 Trattamento delle segnalazioni anonime</i> .....   | 8  |
| <i>Art. 9 La disciplina penalistica delle segnalazioni di fatti di corruzione</i> .....                                    | 8  |
| <i>Art. 10 Oggetto della segnalazione</i> .....  | 9  |
| <i>Art. 11 Segnalazioni non meritevoli di tutela</i> .....   | 10 |
| <i>Art. 12 Condizioni e limiti per la tutela del whistleblower</i> .....   | 11 |
| <i>Art. 13 Cessazione delle garanzie di tutela</i> .....   | 11 |
| <i>Art. 14 Riservatezza del segnalante e procedimento disciplinare</i> .....   | 12 |
| PARTE III: PROCEDURA RELATIVA ALLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DEL WHISTLEBLOWER - DIPENDENTE PROVINCIALE..... | 13 |
| <i>Art. 15 Il ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (R.P.C.)</i> .....                                 | 13 |
| <i>Art. 16 Procedura di gestione delle segnalazioni</i> .....  | 13 |

|  |    |
|--|----|
| <i>Art. 17 Il sistema tecnologico-informatico applicativo di gestione delle segnalazioni (Sistema tecnologico ed informatico).....</i>   | 14 |
| <i>Art. 18 Il modello organizzativo per la gestione delle segnalazioni .....</i>   | 15 |
| <i>Art. 19 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e il gruppo di lavoro dedicato.....</i>  | 16 |
| <i>Art. 20 La gestione da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione delle segnalazioni di condotte illecite da parte dei soggetti operanti nell'Ente. ....</i> | 17 |
| <i>Art. 21 La gestione delle segnalazioni di condotte illecite provenienti dai dipendenti di altre pubbliche amministrazioni .....</i>   | 19 |

**PARTE IV: LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE CONDOTTE ILLECITE NEGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO E NEGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI.....** 21

|   |    |
|---|----|
| <i>Art. 22 Tutela del dipendente che segnala condotte illecite negli enti di diritto privato in controllo pubblico e negli enti pubblici economici.....</i> | 21 |
|---|----|

**PARTE V: TUTELA DEI CONSULENTI E COLLABORATORI A QUALSIASI TITOLO NONCHE' DEI COLLABORATORI DI IMPRESE FORNITRICI DELL' AMMINISTRAZIONE.....** 22

|  |    |
|--|----|
| <i>Art. 23 Tutela dei consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonche' dei collaboratori di imprese fornitrici dell'amministrazione .....</i> | 22 |
|--|----|

**ALLEGATO 1:** SCHEMA DELLA PROCEDURA PER LA GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE PROVENIENTI DAI **DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI ANCONA** ALL'INTERNO DELL'ENTE.

**ALLEGATO 2.** SCHEMA DELLA PROCEDURA PER LA GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE PROVENIENTI DA **SOGGETTI OPERANTI PRESSO ENTI DIVERSI DALLA PROVINCIA DI ANCONA.**

**ALLEGATO 3.** MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE DA PARTE DEL **DIPENDENTE PROVINCIALE-WHISTLEBLOWER** (ART. 54 BIS DEL D.LGS. N. 165/2001).

**ALLEGATO 4.** MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE PROVENIENTI DA **SOGGETTI OPERANTI PRESSO ENTI DIVERSI DALLA PROVINCIA DI ANCONA.** (ART. 54 BIS DEL D.LGS. N. 165/2001).

## PARTE I

### DEFINIZIONI, FONTI GIURIDICHE E PRESUPPOSTI

#### *Art. 1 Fonti giuridiche*

1. Con la presente disciplina la Provincia di Ancona dà attuazione alla misura obbligatoria di prevenzione della corruzione prevista al n. 8 della tabella “Misure obbligatorie” dell’art. 17 e agli artt. 26, 27, 28, 29, e 30 del PTPC, relativi alla “tutela del dipendente che effettua segnalazione di illecito” (di seguito “whistleblower”) in coerenza con la disposizione contenuta nell’art. 54- bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).<sup>1</sup>

2. La disciplina della tutela del whistleblower che ha trovato una prima regolamentazione nel Piano nazionale anticorruzione (PNA), al § 3.1.11, nello specifico è stata declinata a livello della Provincia di Ancona nel PTPC come intervento da realizzare con tempestività.

3. Con la presente disciplina la Provincia di Ancona declina a livello locale le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” approvate dall’A.N.A.C. con determinazione n. 6 del 28/4/2015 nell’ambito del proprio generale potere di regolazione relativo alla tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite, a partire dalla protezione che deve essere fornita dall’Amministrazione di appartenenza del dipendente stesso.

#### *Art. 2 Definizioni. Forme di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblower)*

1. Con il termine inglese “*whistleblower*” si indica “il soggetto ovvero “una persona che lavorando all’interno di un’organizzazione, di un’azienda pubblica o privata si trova ad essere testimone di un comportamento irregolare, illegale, potenzialmente dannoso per la collettività e decide di segnalarlo all’interno dell’azienda stessa o all’autorità giudiziaria o all’attenzione dei media, per porre fine a quel comportamento”.<sup>2</sup> Per *whistleblowing*, invece, si fa riferimento

---

<sup>1</sup> La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) ha recepito le sollecitazioni, sia pure limitatamente all’ambito della pubblica amministrazione, previste in convenzioni internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d’Europa) e ratificate dall’Italia, oltre che contenute nelle raccomandazioni dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, talvolta in modo vincolante, altre volte sotto forma di invito ad adempiere. Ciò è avvenuto con l’art. 1, comma 51, della citata legge n. 190/2012 che ha introdotto l’art. 54- bis nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), prevedendo che: «*fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia*»

<sup>2</sup> La definizione è fornita dall’Accademia della Crusca su”  
<http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/cosa-indica-come-si-traduce-parola-inglese-w>

all'azione di denuncia di una condotta disonesta all'interno di un'organizzazione da parte del whistleblower.<sup>3</sup>

2. Le fonti normative citate al precedente articolo 1 delineano le seguenti forme di tutela del whistleblower:

- a) tendenziale divieto di rivelazione del nome del segnalante nei procedimenti disciplinari;
- b) controllo che il Dipartimento della funzione pubblica deve esercitare su eventuali procedimenti disciplinari discriminatori;
- c) sottrazione delle segnalazioni dal diritto di accesso di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).

3. La presente disciplina è finalizzata a completare la normativa richiamata al precedente articolo 1, mediante la previsione a livello della Provincia di Ancona di concrete misure di tutela del whistleblower il quale - per effettuare la propria segnalazione - deve poter fare affidamento su una protezione effettiva ed efficace che gli eviti una esposizione a misure discriminatorie.

4. La Provincia di Ancona riconosce nella tutela del whistleblower, quale misura obbligatoria di prevenzione della corruzione prevista nel proprio P.T.P.C., rilevanza funzionale all'emersione dei fenomeni di corruzione e di *mala gestio*, mediante il responsabile coinvolgimento dei soggetti operanti nell'Ente attivando, per effetto delle segnalazioni ricevute, i propri poteri di accertamento e sanzione.

### ***Art. 3 Soggetti obbligati alla tutela del whistleblower***

1. I soggetti obbligati a fornire la tutela al whistleblower per effetto della segnalazione ricevuta sono:

- a) in primo luogo la Provincia di Ancona, ente di appartenenza del segnalante, con gli strumenti previsti dalla presente disciplina;
- b) in secondo luogo l'A.N.A.C.;
- c) in terzo luogo, ricorrendone i presupposti per la denuncia, l'Autorità giudiziaria e la Corte dei conti.

### ***Art. 4 Ambito di applicazione della normativa***

1. L'ambito di applicazione della normativa relativa alla tutela del whistleblower e della presente disciplina è **riferito esclusivamente ai dipendenti della Provincia di Ancona** e, solo in analogia, ai soggetti indicati al successivo art. 23 (consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché collaboratori di imprese fornitrici dell'Amministrazione) e non si applica alle segnalazioni provenienti da cittadini o imprese ovvero alle segnalazioni anonime.

2. La tutela del dipendente provinciale che effettua segnalazioni di illecito **presuppone l'identificazione del soggetto segnalante, solamente da parte del R.P.C. e dei soggetti**

---

<sup>3</sup> Nello sport, *blowing the whistle* – “soffiare il fischietto” sta ad indicare l'azione compiuta dall'arbitro per fermare il gioco allo scopo di sanzionare con un fallo un'azione irregolare.

**appartenenti al suo ristretto gruppo di lavoro dedicato**, di cui al successivo art. 19, legati tutti all'obbligo del segreto d'ufficio, il cui nominativo deve essere, comunque, mantenuto riservato.

3. Al successivo articolo 21 e al successivo allegato 2 vengono disciplinate le modalità per la ricezione e la gestione delle segnalazioni di illecito diverse da quelle del whistleblower che la Provincia tiene anche in considerazione pur riconoscendo ad esse trattamenti diversi rispetto a quelli specificamente previsti dall'art. 54-bis per la tutela del dipendente pubblico.

#### ***Art. 5 Potere di regolazione dell'istituto del whistleblower da parte dell'Amministrazione provinciale***

1. Con la presente disciplina si estendono le forme di tutela del whistleblower anche ai soggetti che effettuano segnalazioni di illecito relativamente agli enti privati controllati, partecipati, regolati o finanziati dalla Provincia, sui quali la Provincia di Ancona esercita la vigilanza ai sensi dell'art. 16 del P.T.P.C. ovvero nei confronti dei quali ha potere di nomina dei vertici o dei componenti degli organi, anche in assenza di una partecipazione azionaria<sup>4</sup>.

2. Al fine di consentire all'A.N.A.C. di svolgere le funzioni di indirizzo e vigilanza di propria competenza, il R.P.C. della Provincia di Ancona, allorché riceva segnalazioni di azioni discriminatorie verso un dipendente che abbia rilevato un illecito, fornisce periodica informazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

3. Con la presente disciplina la Provincia di Ancona si prefigge la finalità di incoraggiare i dipendenti provinciali a denunciare gli illeciti di cui vengano a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro e, al contempo, a garantire agli stessi una tutela concreta ed efficace.

4. Per le finalità di cui al comma precedente, la Provincia, sulla base delle proprie peculiarità organizzative, predispone un modello procedurale per la gestione delle segnalazioni che tiene conto dell'esigenza di tutelare la riservatezza del dipendente che le invia.

---

<sup>4</sup> A.N.A.C., Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015: «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», Premessa, pag. 4

## PARTE II

### AMBITO DI APPLICAZIONE

#### *Art. 6 Ambito soggettivo*

1. L'ambito soggettivo di applicazione della normativa e della presente disciplina è riferito alla Provincia di Ancona con riguardo:

a) alle strutture organizzative all'interno delle quali devono essere previste misure di tutela del whistleblower;

b) ai soggetti che effettuano le segnalazioni e che devono essere direttamente tutelati dall'Ente.

2. Per quanto riguarda le strutture organizzative, oltre alla Provincia di Ancona la presente disciplina si applica anche agli **enti di diritto pubblico non territoriali**, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dalla Provincia di Ancona e classificabili come enti pubblici non economici (consorzi, ATA, ATO, ecc.) alle **società a partecipazione pubblica** e ai **soggetti di diritto privato in controllo pubblico** che gestiscono, tra l'altro, risorse pubbliche alla cui contribuzione partecipa la Provincia di Ancona.

3. Per quel che riguarda i soggetti direttamente tutelati, la presente disciplina trova applicazione per i dipendenti provinciali che, in ragione del proprio rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite ai sensi del precedente art. 4, comma 1.

#### *Art. 7 Distinzione tra segnalazione anonima e riservatezza dell'identità del segnalante*

1. La presente disciplina, conformemente alla *ratio* della norma contenuta nell'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001, è quella di evitare che il dipendente, venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del rapporto di lavoro, ometta di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli; da ciò l'obbligo per la Provincia di Ancona che tratta la segnalazione di assicurare la riservatezza dell'identità di chi si espone in prima persona.

2. A tal fine il procedimento di gestione della segnalazione deve garantire la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva, fatto salvo quanto indicato al precedente art. 4, comma 2.

**3. Presupposto per assicurare la garanzia di riservatezza del whistleblower è che il segnalante renda nota la propria identità al destinatario della segnalazione individuato nel R.P.C., tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio.**

**4. Ne consegue che il soggetto che, nell'inoltrare una segnalazione, non si renda conoscibile, non rientra, nella fattispecie prevista dalla norma come "dipendente pubblico che segnala illeciti" in quanto **la garanzia di tutela del whistleblower è assicurata dall'obbligo imposto dall'amministrazione di mantenere riservata la sua identità, solo nel caso di segnalazioni provenienti da dipendenti pubblici individuabili e riconoscibili.****

5. La tutela prevista dalla presente disciplina riguarda quindi solo il dipendente pubblico

che si identifica (diversamente, la tutela non può essere assicurata), garantendo la protezione da ritorsioni che possono avere luogo nell'ambito del rapporto di lavoro e non anche quelle di altro tipo (segnalazioni anonime).

6. La segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione<sup>5</sup> o all'A.N.A.C., non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all'Autorità Giudiziaria e consente all'amministrazione provinciale o all'A.N.A.C. di svolgere le opportune valutazioni sul funzionamento delle misure di prevenzione della corruzione adottate ai sensi della legge 190/2012 e di acquisire elementi per rafforzarne l'efficacia.

### ***Art. 8 Trattamento delle segnalazioni anonime***

1. La presente disciplina non trova applicazione per le segnalazioni anonime in quanto, per espressa volontà del Legislatore, non rientrano direttamente nel campo di applicazione dell'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001, essendo indirizzate a tutelare esclusivamente i dipendenti provinciali segnalanti da parte dei soggetti ai quali la segnalazione viene inoltrata.

2. Pur tuttavia, come anche previsto nell'attuale PNA, in particolare nel § B.12.1, la Provincia di Ancona e l'A.N.A.C. prendono in considerazione anche le segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, e cioè, ove siano in grado di far emergere fatti e situazioni riferite a contesti determinati.

3. La Provincia con il presente atto di regolamentazione accetta anche l'invio di segnalazioni anonime, attraverso canali distinti e differenti da quelli approntati per le segnalazioni del whistleblower e ne assicura il loro trattamento ove ne accerti l'attendibilità.

### ***Art. 9 La disciplina penalistica delle segnalazioni di fatti di corruzione***

1. Analogamente a quanto previsto dal precedente articolo 8, la presente regolamentazione non trova applicazione per le fattispecie relative ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio che, in presenza di specifici presupposti, sono tenuti, quale esplicito dovere di ufficio, a

---

<sup>5</sup>L'art. 54-bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti) del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, al comma 1, precisa che, qualora il segnalante non effettui una denuncia all'autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o all'A.N.A.C., «riferisca al proprio superiore gerarchico». Nella determinazione n. 6 del 28/4/2015 "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)" alla Parte III "Procedura relativa alla tutela della riservatezza dell'identità del dipendente nelle PA" e al paragrafo 1 "Il ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione", l'A.N.A.C. precisa, con riferimento all'obbligo del whistleblower di riferire "al proprio superiore gerarchico", così come indicato all'art. 54 bis comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, che "Ad avviso dell'Autorità, nell'interpretare il disposto normativo si deve tener conto anzitutto del fatto che, a livello amministrativo, il sistema di prevenzione della corruzione disciplinato nella legge 190/2012 **fa perno sul Responsabile della Prevenzione della Corruzione a cui è affidato** il delicato e importante compito di proporre strumenti e misure per contrastare fenomeni corruttivi. **Egli è, dunque, da considerare anche il soggetto funzionalmente competente a conoscere di eventuali fatti illeciti al fine di predisporre, di conseguenza, le misure volte a rafforzare il Piano di prevenzione della corruzione, pena, peraltro, l'attivazione di specifiche forme di responsabilità nei suoi confronti.**

Occorre, in secondo luogo, tener conto che in amministrazioni con organizzazioni complesse gli uffici e i relativi livelli gerarchici sono molteplici con le conseguenti criticità organizzative nella realizzazione di un efficace sistema di tutela dell'identità dei segnalanti.



referire senza ritardo anche, ma non solo, fatti di corruzione, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 del codice di procedura penale e degli artt. 361 e 362 del codice penale.<sup>6</sup>

2. L'obbligo di denuncia in base alle suddette previsioni del codice penale e di procedura penale diversamente dalla possibilità di segnalare disfunzioni e illeciti come dipendente pubblico ai sensi dell'art. 54-bis del d.Lgs. 165/2001, ha un diverso rilievo e come tale non è oggetto della tutela del whistleblower.<sup>7</sup>

### **Art. 10 Oggetto della segnalazione**

1. Oggetto della segnalazione del whistleblower, secondo l'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001, sono le «condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro».

2. In coerenza con i concetti di “corruzione amministrativa” o di “maladministration” o di “abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati”, quali desunti dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 25/01/2013, dal Rapporto della Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nelle P.A e dal PNA (§ 2.1) approvato con deliberazione CiVIT n. 72/2013, le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, ovvero

---

#### **<sup>6</sup> C.P.P. art. 331. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio.**

1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

#### **C.P. art. 361. Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.**

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516 La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa

#### **C.P. art. 362. Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio.**

L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a euro 103.

Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico

<sup>7</sup> Ciò in quanto la disciplina penalistica si fonda su un vero e proprio obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, anche ma non solo, riferita ai reati in materia di corruzione, limitatamente a determinate categorie di soggetti e in presenza di specifici presupposti

di assecondare l'interesse pubblico dell'ente sia ad interessi privati che a interessi pubblici di altri enti, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.<sup>8</sup>

3. A titolo meramente esemplificativo, sono oggetto rilevante delle segnalazioni del whistleblower i casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.<sup>9</sup>

4. Al fine di individuare con esattezza l'oggetto delle segnalazioni in presenza delle quali sorge l'obbligo in capo alla Provincia di tutelare la riservatezza del segnalante e di proteggere lo stesso da eventuali azioni ritorsive, la presente disciplina fa riferimento esclusivamente alle segnalazioni di condotte illecite che devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza «in ragione del rapporto di lavoro» e, quindi, ricomprendenti certamente quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.

5. La tutela prevista dalla normativa nazionale e provinciale (PTPC) e dalla presente disciplina si applica anche nel caso in cui il dipendente pubblico sia trasferito, comandato, distaccato (o che venga a trovarsi in situazioni analoghe) dalla Provincia di Ancona presso un'altra amministrazione, ovvero da un'altra amministrazione alla Provincia di Ancona. In tal caso qualora egli riferisca di fatti accaduti nell'ente in cui ha prestato servizio prima della nuova assegnazione, l'amministrazione che riceve la segnalazione la inoltra comunque al R.P.C. dell'Ente cui i fatti si riferiscono, secondo criteri e modalità da quest'ultimo stabilite, e all'A.N.A.C., in assenza del R.P.C.

6. La trasmissione delle segnalazioni pervenute dai soggetti indicati nel presente articolo all'Autorità giudiziaria e/o alla Corte dei conti, avverrà tutelando la riservatezza dell'identità del segnalante ai sensi del successivo art. 21, comma 3.

### ***Art. 11 Segnalazioni non meritevoli di tutela***

**1.** Non rientrano nell'ambito di applicazione della presente disciplina, e, come tali, non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.<sup>10</sup>

**2. Rientrano invece nell'ambito di applicazione della presente disciplina,** in quanto coerenti con lo spirito della norma che è quello di incentivare la collaborazione di chi lavora all'interno delle pubbliche amministrazioni per l'emersione dei fenomeni corruttivi, **le**

<sup>8</sup> P.N.A. § 2.1 “Definizione di corruzione”, pag. 13.

<sup>9</sup> Cfr “A.N.A.C., determinazione n. 6 del 28/4/2015: “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”, Par. 3 “Oggetto della segnalazione”, Pag. 5.

<sup>10</sup> Ciò in quanto è necessario sia tenere conto dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che l'amministrazione o l'ente svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose. Cfr “A.N.A.C., determinazione n. 6 del 28/4/2015: “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”, Par. 3 “Oggetto della segnalazione”, Pag. 6.

**segnalazione effettuate dal whistleblower anche se il segnalante non sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, essendo invece sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito nel senso sopra indicato.**

3. Al fine di dare rilevanza alle segnalazioni per le quali il segnalante non sia certo **dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi**, è necessario che le stesse siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi al fine di consentire di effettuare le dovute verifiche.

### ***Art. 12 Condizioni e limiti per la tutela del whistleblower***

1. La protezione per il dipendente che, per via della propria segnalazione, rischia di vedere compromesse le proprie condizioni di lavoro che la Provincia di Ancona assicura con la presente disciplina è coerente con la previsione dell'art. 54-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, secondo cui a tutela riconosciutagli consiste nel tenerlo esente da conseguenze pregiudizievoli in ambito disciplinare quali l'adozione di *“misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia”*, evitandogli di vedere compromesse, a causa della propria segnalazione, le proprie condizioni di lavoro.

2. La presente disciplina limita la tutela del whistleblower nelle fattispecie previste nell'art. 54-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e cioè ai *“casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile”*.

3. La tutela del whistleblower, quindi, deve essere garantita quando il comportamento del pubblico dipendente che segnala illeciti non integri un'ipotesi di reato di calunnia o diffamazione ovvero sia in buona fede, da intendersi come mancanza da parte sua della volontà di esporre quello che, nelle norme internazionali, viene definito un *“malicious report”*.

**4. La tutela non trova, quindi, applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa.**

### ***Art. 13 Cessazione delle garanzie di tutela***

1. La tutela garantita al whistleblower cessa con l'accertamento delle responsabilità in sede penale (per calunnia o diffamazione) o civile (per responsabilità ex art. 2043 del codice civile) in presenza di una sentenza di primo grado sfavorevole al segnalante.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Secondo l'A.N.A.C. “La norma è, tuttavia, lacunosa in merito all'individuazione del momento in cui cessa la garanzia della tutela che deve essere accordata. Vi è, infatti, un generico riferimento alle responsabilità penali per calunnia o diffamazione o a quella civile extracontrattuale, il che presuppone che tali responsabilità vengano accertate in sede giudiziale. La cessazione della tutela dovrebbe discendere, dunque, dall'accertamento delle responsabilità in sede penale (per calunnia o diffamazione) o civile (per responsabilità ex art. 2043 del codice civile) e, quindi, sembrerebbe necessaria una pronuncia giudiziale. Consapevole della lacuna normativa, tenuto conto della delicatezza della questione e della necessità di fornire indicazioni interpretative per consentire l'applicazione della norma, l'Autorità ritiene che solo in presenza di una sentenza di primo grado sfavorevole al segnalante cessino le condizioni di tutela dello stesso.” Cfr A.N.A.C. Determinazione n. 6 del 28/4/2015 “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”, § 4 “Condizioni per la tutela”, pag. 6.

#### ***Art. 14 Riservatezza del segnalante e procedimento disciplinare***

1. In aggiunta alle fattispecie degli articoli precedenti, la Provincia di Ancona è tenuta a garantire, nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare avviato nei confronti del segnalato, la riservatezza dell'identità del segnalante ai sensi dell'art. 54-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4, comma 2.

2. Secondo la previsione della normativa di riferimento, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, allorché l'addebito contestato sia fondato su altri elementi e riscontri oggettivi in possesso dell'amministrazione o che la stessa abbia autonomamente acquisito a prescindere dalla segnalazione.

3. La tutela della riservatezza del segnalante, invece, si interrompe nel caso in cui la contestazione che ha dato origine al procedimento disciplinare si basa unicamente sulla denuncia del whistleblower; in tal caso il dipendente provinciale oggetto della segnalazione, che è sottoposto al procedimento disciplinare può accedere al nominativo del segnalante, anche in assenza del consenso di quest'ultimo, **solo se ciò sia "assolutamente indispensabile" per la propria difesa.**

4. La risoluzione del conflitto tra riservatezza del segnalante e conoscibilità del suo nominativo da parte del soggetto sottoposto a procedimento disciplinare è rimessa, nel silenzio della legge, alla valutazione del responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari (U.P.D.) a cui compete valutare, su richiesta dell'interessato, se ricorra la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa, dopo aver sentito il R.P.C.

5. In ogni caso, la decisione del responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari, sia in ipotesi di accoglimento dell'istanza, che di rigetto, deve sempre essere adeguatamente motivata così come previsto dall'art. 3, legge 241/1990.

6. La riservatezza del nominativo del segnalante, conosciuto solamente dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e dei soggetti facenti parte del suo gruppo di lavoro dedicato ai sensi dell'art. 4, comma 2, comporta che il responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari venga a conoscenza del nominativo del segnalante solamente quando la richiesta del soggetto interessato, oggetto di segnalazione, di rendergli nota l'identità dello stesso per la sua difesa, si accolta del R.P.C.

7. Dal momento in cui il responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari venga a conoscenza dell'identità del whistleblower gravano sullo stesso i medesimi doveri di comportamento, volti alla tutela della riservatezza del segnalante, cui sono tenuti il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e i componenti del suo gruppo di lavoro dedicato.

8. Ai sensi dell'art. 54-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001, la segnalazione è comunque sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990.

### PARTE III:

## PROCEDURA RELATIVA ALLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DEL WHISTLEBLOWER - DIPENDENTE PROVINCIALE

### *Art. 15 Il ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (R.P.C.)*

1. Il dipendente provinciale qualora non effettui una denuncia all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o all'A.N.A.C., riferisce al Responsabile della Prevenzione della Corruzione <sup>12</sup>

2. La protezione della riservatezza dell'identità del segnalante in ogni fase del procedimento per la gestione delle segnalazioni (dalla ricezione alla gestione successiva), si estende anche ai rapporti con i terzi cui il R.P.C. o l'A.N.A.C. dovesse rivolgersi per le verifiche o per iniziative conseguenti alla segnalazione.

3. Il procedimento per la gestione delle segnalazioni inizia con l'invio della segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione a cui compete, una volta conosciuta la sua identità, garantire la tutela della sua riservatezza anche da parte dei soggetti appartenenti al suo gruppo di lavoro dedicato, ai sensi del precedente art. 4, comma 2.

4. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è il soggetto funzionalmente competente a conoscere eventuale fatti illeciti soggetti di segnalazione al fine di predisporre, di conseguenza, le misure volte a rafforzare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), onde evitare l'attivazione nei suoi confronti di specifiche forme di responsabilità.

5. Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e/o un componente del gruppo di lavoro dedicato costituito dal R.P.C. che effettua l'istruttoria il whistleblower potrà inviare la propria segnalazione direttamente all'A.N.A.C.

6. Ai sensi dell' art. 1, comma 14, della legge 190/2012, la violazione da parte di dipendenti della Provincia di Ancona delle misure di prevenzione della corruzione previste nel Piano di prevenzione della corruzione, ivi compresa la tutela del dipendente che segnala condotte illecite ai sensi dell'art. 54-bis del D.lgs. n. 165/2001, è sanzionabile sotto il profilo disciplinare.

### *Art. 16 Procedura di gestione delle segnalazioni*

1. Onde evitare che il dipendente ometta di segnalare condotte illecite per il timore di subire misure discriminatorie o ritorsive, la Provincia di Ancona, ai fini di un'efficace gestione delle segnalazioni, **si dota di un sistema articolato in una parte organizzativa e in una parte tecnologica, tra loro interconnesse**, onde rafforzare le misure a tutela della riservatezza dell'identità del segnalante.

2. Le misure di tutela **facenti capo alla parte organizzativa**, fanno riferimento al quadro normativo nazionale e decentrato e alle scelte politiche e gestionali che la Provincia di Ancona pone

---

<sup>12</sup> Cfr precedente nota n. 5

in essere nell'ambito della propria autonomia organizzativa.

3. Le misure di tutela della riservatezza del segnalante **facenti capo alla parte tecnologica** sono riferite all'attivazione di un sistema tecnologico-informatico applicativo per la gestione delle segnalazioni, comprendente la definizione del flusso informativo del processo con attori, ruoli, responsabilità e strumenti necessari al suo funzionamento (trattasi dell'architettura del sistema informatico: *hardware e software*).

**Art. 17 Il sistema tecnologico-informatico applicativo di gestione delle segnalazioni (Sistema tecnologico ed informatico)**

1. Il sistema tecnologico-informatico applicativo per la gestione del processo di segnalazione deve essere in grado, a tutela del whistleblower, di:

- a) gestire le segnalazioni in modo trasparente attraverso un *iter* procedurale definito e comunicato all'esterno con termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria;
- b) tutelare la riservatezza dell'identità del whistleblower che effettua la segnalazione;
- c) tutelare il soggetto che gestisce le segnalazioni da pressioni e discriminazioni, dirette e indirette;
- d) tutelare la riservatezza del contenuto della segnalazione nonché l'identità di eventuali soggetti segnalati;
- e) consentire al whistleblower, attraverso appositi strumenti informatici, di verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria.

2. Il sistema tecnologico-informatico applicativo, inoltre, dovrà essere predisposto assicurando le opportune garanzie di riservatezza del whistleblower consentendo di:

- a) identificare correttamente il segnalante acquisendone, oltre all'identità, anche la qualifica e il ruolo da parte del R.P.C. e dei soggetti appartenenti al suo gruppo dedicato, tutti obbligati al segreto d'ufficio;
- b) separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, prevedendo l'adozione di **codici sostitutivi dei dati identificativi**, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario;
- c) non permettere di risalire all'identità del segnalante se non nell'eventuale procedimento disciplinare a carico del segnalato: ciò a motivo del fatto, già previsto, che l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato come previsto dall'art. 54-bis, comma 2, del D.Lgs. 165/2001;
- d) mantenere riservato, per quanto possibile, anche in riferimento alle esigenze istruttorie, il contenuto della segnalazione durante l'intera fase di gestione della stessa. A tal riguardo si rammenta che la denuncia è sottratta all'accesso di cui all'art. 22 e seguenti della legge 241/1990;
- e) garantire adeguate misure di sicurezza delle informazioni;
- f) attuare modalità di audit degli accessi al sistema, la cui consultazione deve essere riservata esclusivamente al R.P.C. e ai soggetti che ne hanno diritto facenti parte del gruppo di lavoro dedicato sotto il diretto coordinamento del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

3. Il sistema, oltre a tenere traccia delle operazioni eseguite, dovrà offrire idonee garanzie a tutela della riservatezza, integrità e disponibilità dei dati e delle informazioni che attraverso questo verranno acquisiti, elaborati e comunicati secondo la procedura di gestione delle segnalazioni opportunamente stabilita dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione su indicazione del Responsabile dell'Area informatica facente parte del gruppo dedicato.

4. Nonostante l'ausilio di procedure informatiche, largamente preferibile, sono in ogni caso consentite modalità di acquisizione e gestione delle segnalazioni che comportino la presenza fisica del whistleblower dinanzi al R.P.C.

5. In alternativa a quanto previsto al precedente comma 4, il segnalante potrà utilizzare canali e tecniche tradizionali; ad esempio, potrà effettuare la segnalazione inserendo la documentazione cartacea in doppia busta chiusa da inviarsi all'ufficio protocollo, indirizzata a: "Responsabile della Prevenzione della Corruzione – Ufficio del whistleblower". In tal caso l'ufficio protocollo dovrà apporre gli estremi del protocollo di arrivo sulla seconda busta chiusa senza aprirla e senza visionare il contenuto, avendo cura di inviarla senza ritardo al R.P.C.

#### ***Art. 18 Il modello organizzativo per la gestione delle segnalazioni***

1. Le misure di sicurezza che la Provincia di Ancona deve porre in essere per la corretta gestione delle informazioni connesse al procedimento di gestione delle segnalazioni del whistleblower, comportano, in aggiunta al sistema applicativo (tecnologico ed informatico) di cui al precedente articolo 17, la **predisposizione di un idoneo modello organizzativo** con cui si definiscono le responsabilità in tutte le fasi del processo di gestione delle segnalazioni, con particolare riguardo agli aspetti di sicurezza e di trattamento delle informazioni.

2. Sempre al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni raccolte, la Provincia di Ancona dovrà effettuare idonee scelte relativamente a:

- a) modalità di conservazione dei dati (fisico, logico, ibrido);
- b) politiche di tutela della riservatezza attraverso strumenti informatici (disaccoppiamento dei dati del segnalante rispetto alle informazioni relative alla segnalazione, crittografia dei dati e dei documenti allegati);
- c) politiche di accesso ai dati (funzionari abilitati all'accesso, amministratori del sistema informatico);
- d) politiche di sicurezza (ad es. modifica periodica delle password);
- e) tempo di conservazione (durata di conservazione di dati e documenti).

3. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione potrà utilizzare i dati acquisiti per l'elaborazione di informazioni di tipo generale (ad esempio sulle tipologie di violazioni) dalle quali poter desumere elementi per l'identificazione delle aree critiche dell'amministrazione sulle quali intervenire in termini di miglioramento della qualità e dell'efficacia del sistema di prevenzione della corruzione e per aggiornare o integrare la mappa dei rischi del P.T.P.C., il Codice di comportamento e/o il Codice etico, nonché per prevedere nuovi o diversi strumenti di risposta.

4. I dati e i documenti oggetto della segnalazione, che potrebbero contenere dati sensibili, devono essere trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

### ***Art. 19 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e il gruppo di lavoro dedicato***

1. Nell'ambito della procedura di gestione delle segnalazioni del whistleblower il Responsabile della Prevenzione della Corruzione assume un ruolo centrale in quanto è il destinatario delle stesse nonché il soggetto competente a svolgere una prima istruttoria circa i fatti segnalati.

2. Per la gestione delle segnalazioni **il R.P.C. si potrà avvalere di un gruppo di lavoro dedicato collocato alla sue dipendenze e dallo stesso nominato.**

3. Il R.P.C. con proprio atto monocratico costituisce il gruppo di lavoro dedicato, i cui componenti, in numero ristretto con competenze multidisciplinari, dovranno essere esplicitamente identificati; del gruppo di lavoro dovrà necessariamente far parte il Responsabile dell'Area Informatica per gli aspetti legati al sistema applicativo (tecnologico e informatico) per la gestione delle segnalazioni.

4. Per il regolare funzionamento del gruppo di lavoro, nell'eventualità di ipotetici conflitti di interesse, è obbligatoria l'astensione da parte dei suoi componenti interessati.

5. I componenti del gruppo di lavoro di supporto al R.P.C. sono assoggettati agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità cui è sottoposto il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

6. Di tale gruppo di lavoro non possono far parte i componenti dell'Ufficio procedimenti disciplinari (U.P.D.)<sup>13</sup>

7. Nel caso si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, il R.P.C. inoltra la segnalazione ai soggetti terzi competenti - anche per l'adozione dei provvedimenti conseguenti - quali:

a) il dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto per l'acquisizione di elementi istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;

b) l'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.), per eventuali profili di responsabilità disciplinare;

c) l'Autorità giudiziaria, la Corte dei conti e l'A.N.A.C., per i profili di rispettiva competenza;

d) il Dipartimento della funzione pubblica.

**8. La tutela della riservatezza del segnalante va garantita anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata a soggetti terzi.**

9. Nel caso di trasmissione a soggetti interni all'amministrazione, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante. I soggetti interni all'amministrazione informano il Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza.

10. Nel caso di trasmissione all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al Dipartimento della funzione pubblica, **la trasmissione dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela**

---

<sup>13</sup> Ciò in quanto, secondo l'A.N.A.C. "l'assenza nella norma di riferimenti al predetto ufficio va interpretata come volta a valorizzare il ruolo di terzietà dello stesso nell'ambito dell'eventuale successiva attività di valutazione dei fatti segnalati". Cfr A.N.A.C. Determinazione n. 6 del 28/4/2015 "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)", § 3 "Ruoli e fasi della procedura", pag. 10.



**rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001.**

11. L'articolazione della procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite all'interno della Provincia di Ancona è schematizzata, a puro titolo esemplificativo, nell'allegato 1.

***Art. 20 La gestione da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione delle segnalazioni di condotte illecite da parte dei soggetti operanti nell'Ente.***

1. La Provincia di Ancona, su proposta del R.P.C. e con l'eventuale ausilio del gruppo di lavoro dedicato alle sue dipendenze, deve dotarsi di un modello gestionale informatizzato, per le segnalazioni di condotte illecite che dovrà garantire che sia i dati relativi all'identità del segnalante che il contenuto della segnalazione vengano crittografati e inviati al Responsabile della Prevenzione della Corruzione che, tramite il gruppo di lavoro dedicato, svolge l'istruttoria. Quanto detto può essere esteso a tutte le fasi del procedimento descritto:

2. Il modello gestionale informatizzato, dovrà svilupparsi secondo le fasi di seguito indicate:

a) il dipendente provinciale si accredita su una piattaforma informatica accessibile ai soli soggetti operanti all'interno della Provincia, nella quale è sviluppato l'applicativo di gestione delle segnalazioni e riceve **dal sistema un codice identificativo utile per i successivi accessi;**

b) il segnalante, tramite la piattaforma informatica, invia le segnalazioni relative a fatti illeciti di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito dell'Ente in virtù dell'ufficio rivestito ovvero in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale, compilando un modulo reso disponibile dalla Provincia di Ancona sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti-Corruzione", nel quale sono specificate altresì le modalità di compilazione e di invio (allegato 3 della presente disciplina);

c) il modulo deve garantire la raccolta di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato;

d) il modulo dovrà consentire al segnalante di allegare file contenenti i dati relativi al fatto denunciato;

e) i dati della segnalazione (unitamente agli eventuali documenti allegati) vengono automaticamente inoltrati, per l'avvio dell'istruttoria, al "Responsabile della Prevenzione della Corruzione – Ufficio del whistleblower"; il segnalante può monitorare lo stato di avanzamento dell'istruttoria accedendo al sistema di gestione delle segnalazioni ed utilizzando il codice identificativo ricevuto;

f) l'identità del whistleblower verrà acquisita contestualmente alla segnalazione e gestita secondo le modalità indicate nella presente disciplina, con particolare riferimento agli artt. 2, 4 comma 2, 12 e 14 in quanto **presupposto per assicurare la garanzia di riservatezza del whistleblower è che il segnalante renda nota la propria identità al destinatario della segnalazione individuato nel R.P.C. tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio unitamente ai soggetti appartenenti al suo ristretto gruppo di lavoro dedicato;**

g) ne consegue che il soggetto che, nell'inoltrare una segnalazione, non si renda conoscibile, non rientra, nella fattispecie prevista dalla norma come "dipendente pubblico che segnala illeciti" in quanto **la garanzia di tutela del whistleblower è assicurata dall'obbligo imposto**

**dall'amministrazione di mantenere riservata la sua identità, solo nel caso di segnalazioni provenienti da dipendenti pubblici individuabili e riconoscibili;**

h) nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e/o un componente del gruppo di lavoro dedicato costituito dal R.P.C. che effettua le istruttorie il dipendente potrà inviare la propria segnalazione direttamente all'A.N.A.C. ai sensi del precedente art. 15, comma 5, della presente disciplina (all'indirizzo garantito da protocollo riservato dell'Autorità medesima: [whistleblowing@anticorruzione.it](mailto:whistleblowing@anticorruzione.it) come reso noto con comunicato stampa A.N.A.C. del 09/01/2015);

i) il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, avvalendosi eventualmente del gruppo di lavoro dedicato, prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele atte a garantire la riservatezza e l'anonimato del whistleblower;

l) sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con l'eventuale apporto del gruppo di lavoro dedicato, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione;

m) in caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: dirigente della struttura cui è ascrivibile il fatto; Ufficio che si occupa dei procedimenti disciplinari della Provincia di Ancona; Autorità giudiziaria; Corte dei conti; A.N.A.C. e Dipartimento della funzione pubblica. Nello specifico il R.P.C.:

- invia la documentazione all'Autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti se si tratta di un'ipotesi di reato o di danno erariale;

- invia la documentazione al Dipartimento della Funzione pubblica e all'A.N.A.C. se si tratta di un'ipotesi di discriminazione, avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001, con riserva di indicare successivamente, a richiesta dell'Autorità giudiziaria, il nominativo del whistleblower;

n) la valutazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione dovrà concludersi entro termini fissati preventivamente nell'apposito atto organizzativo;

o) i dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono trattati e conservati a norma di legge e l'accesso agli atti, da parte dei soggetti autorizzati, è opportunamente regolamentato dalle politiche di sicurezza del sistema informatico.

3. E' consentito presentare le segnalazioni di condotte illecite anche con dichiarazione diversa da quella prevista tramite modulo informatico, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest'ultimo.

4. Nonostante sia preferibile far ricorso al modello gestionale informatizzato, sono in ogni caso consentite modalità di acquisizione e gestione delle segnalazioni che comportino la presenza fisica del whistleblower dinanzi al R.P.C.

5. In alternativa a quanto previsto al precedente comma, il segnalante potrà utilizzare canali e tecniche tradizionali; ad esempio, potrà effettuare la segnalazione inserendo la documentazione cartacea in doppia busta chiusa, da inviarsi all'ufficio protocollo, indirizzata a: "Responsabile della Prevenzione della Corruzione – Ufficio del whistleblower". In tal caso l'ufficio protocollo dovrà

apporte gli estremi del protocollo di arrivo sulla seconda busta chiusa senza aprirla e senza visionare il contenuto curandone l'inoltro al R.P.C. senza ritardo.

6. La segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione deve essere tempestivamente inoltrata dal ricevente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, non rivelando l'identità del segnalante, quale obbligo d'ufficio e pena l'applicazione delle sanzioni di legge.

7. il Responsabile della Prevenzione della Corruzione tiene conto del numero e della tipologia di segnalazioni ricevute al fine di aggiornare il PTPC.

8. Nell'atto organizzativo da adottarsi dal R.P.C. sono definite anche le modalità con cui il Responsabile della Prevenzione della Corruzione rende conto, con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità del segnalante, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all'interno della relazione annuale di cui all'art. 1, comma 14, della legge 190/2012.

9. Al fine di sensibilizzare i dipendenti, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione pubblicizza al personale provinciale, tramite il sito intranet della Provincia, la finalità dell'istituto del "whistleblower" e la procedura per il suo utilizzo, anche tramite ulteriori iniziative idonee a divulgare la conoscenza relativa all'istituto.

10. La Provincia di Ancona tenuto conto della rilevanza e della delicatezza della materia, promuove forme di coinvolgimento del personale dipendente, nel processo di elaborazione dei sistemi e/o delle misure di tutela del whistleblower previste dalla disciplina predisposta dal R.P.C. ed approvata con decreto del Presidente della Provincia n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_. Ciò al fine di rendere consapevoli i dipendenti dell'esistenza e dell'importanza dello strumento, riducendo le resistenze alla denuncia degli illeciti e promuovendo la diffusione della cultura della legalità e dell'etica pubblica.

11. Il R.P.C. per conto della Provincia di Ancona potrà richiedere all'A.N.A.C., al termine delle attività di realizzazione del sistema automatizzato per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite, il software e la relativa documentazione che l'A.N.A.C. metterà a disposizione in riuso gratuito per tutte le amministrazioni che ne faranno richiesta secondo quanto previsto dalla stessa A.N.A.C. alla parte III, Par. 4.1 (Pag. 12) nella Determinazione n. 6 del 28/4/2015 "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*)".

### ***Art. 21 La gestione delle segnalazioni di condotte illecite provenienti dai dipendenti di altre pubbliche amministrazioni***

1. Fermo restando che la presente disciplina trova applicazione per il personale dipendente della Provincia di Ancona che effettua segnalazione di illecito ai sensi degli articoli 26 e seguenti del PTPC e per effetto di quanto previsto dal precedente articolo 4, comma 1, la tutela prevista dalla normativa nazionale e provinciale (PTPC) e dalla presente disciplina si applica anche nel caso in cui il dipendente pubblico sia trasferito, comandato, distaccato (o che venga a trovarsi in situazioni analoghe) dalla Provincia di Ancona presso un'altra amministrazione, ovvero da un'altra amministrazione alla Provincia di Ancona ai sensi e secondo le modalità del precedente art. 10, comma 5.

2. Nel corso dell'istruttoria il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, potrà richiedere informazioni, al fine di valutare l'eventuale infondatezza della segnalazione; in caso contrario potrà decidere per l'eventuale trasmissione della segnalazione all'Autorità giudiziaria e/o alla Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

3. La trasmissione della segnalazione all'Autorità giudiziaria e/o alla Corte dei conti, stante la carenza normativa sulle modalità di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante nella fase di inoltro della segnalazione all'Autorità giudiziaria e/o alla Corte dei conti, avverrà avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001, con riserva di indicare successivamente, a richiesta dell'Autorità giudiziaria, il nominativo del whistleblower.

4.

#### PARTE IV

### LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE CONDOTTE ILLECITE NEGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO E NEGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI

#### *Art. 22 Tutela del dipendente che segnala condotte illecite negli enti di diritto privato in controllo pubblico e negli enti pubblici economici*

1. Ai sensi della determinazione n. 8 del 17/06/2015 con cui l'A.N.A.C. ha adottato le "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia della prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" "sono tenuti all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione anche gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico diversi dalle società, con particolare riguardo agli enti costituiti in forma di **"fondazione"** o di **"associazione"** ai sensi del libro I titolo II, Capo II, del Codice civile, nonché **gli enti pubblici economici, le società a partecipazione pubblica controllate, gli enti di diritto pubblico non territoriali**, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dalla Provincia di Ancona e classificabili come enti pubblici non economici (consorzi, ATA, ATO, ecc.) e **gli Enti e Istituzioni** che gestiscono, tra l'altro, risorse pubbliche alla cui contribuzione partecipa la Provincia di Ancona e i cui vertici o componenti degli organi siano nominati o designati dalla Provincia di Ancona.

2. Per dare attuazione al precedente comma 1, la Provincia di Ancona, in osservanza della determinazione A.N.A.C. n. 6 del 28/04/2015, tramite il R.P.C. promuove da parte degli enti indicati al precedente comma 1, secondo le previsioni del PTPC, l'adozione di misure di tutela del whistleblower analoghe a quelle previste nella Provincia di Ancona.

3. Per le finalità di cui ai commi precedenti la Provincia di Ancona, per quanto attiene alle società e agli enti di diritto privato dalla stessa partecipati, considerata la sua partecipazione **anche finanziaria**, quale pubblica amministrazione e tenuto conto che le società e gli enti predetti gestiscono risorse pubbliche, promuove l'adozione di misure volte ad incoraggiare i dipendenti degli stessi enti a segnalare eventuali condotte illecite approntando forme di tutela della loro riservatezza.

**PARTE V**

**TUTELA DEI CONSULENTI E COLLABORATORI A QUALSIASI TITOLO  
NONCHE' DEI COLLABORATORI DI IMPRESE FORNITRICI  
DELL'AMMINISTRAZIONE**

***Art. 23 Tutela dei consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonche' dei collaboratori di  
imprese fornitrici dell'amministrazione***

1. La presente disciplina benché applicabile, ai sensi del precedente art. 4, comma 1, esclusivamente ai dipendenti della Provincia di Ancona, si estende in analogia anche ai soggetti che, pur non potendo essere ricompresi fra i dipendenti pubblici, svolgono la propria attività professionale all'interno dei pubblici uffici della Provincia di Ancona.

2. Essa trova applicazione, nello specifico anche:

a) ai collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo;

b) ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche;

c) ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

3. L'estensione della presente disciplina ai soggetti indicati ai precedenti commi 1 e 2 è coerente con le previsioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, secondo cui le amministrazioni pubbliche debbono estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta che lo stesso Codice stabilisce per i pubblici dipendenti.<sup>14</sup>

4. La Provincia di Ancona assicurerà a tali soggetti solamente forme di tutela della riservatezza qualora essi intendano esporsi in prima persona per segnalare fatti illeciti in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, visto che non potrà però estendere a dette categorie di soggetti forme di tutela contro le discriminazioni che il Dipartimento della funzione pubblica assicura ai soli pubblici dipendenti.

5. La tutela prevista dalla normativa nazionale e provinciale (PTPC) e dalla presente disciplina si applica, ai sensi del precedente art. 10, comma 5, anche nel caso in cui il dipendente pubblico sia trasferito, comandato, distaccato (o che venga a trovarsi in situazioni analoghe) dalla Provincia di Ancona presso un'altra amministrazione, ovvero da un'altra amministrazione alla Provincia di Ancona.

6. La trasmissione delle segnalazioni pervenute dai soggetti indicati nel presente articolo all'Autorità giudiziaria e/o alla Corte dei conti, avverrà tutelando la riservatezza dell'identità del segnalante ai sensi del precedente art. 21, comma 3.

---

<sup>14</sup> A tale fine, l'art. 2, comma 3, del predetto D.P.R. n. 62/2013, dispone che le amministrazioni inseriscano negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, apposite clausole di risoluzione o decadenza del rapporto nel caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

**ALLEGATO 1: SCHEMA DELLA PROCEDURA PER LA GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE PROVENIENTI DAI **DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI ANCONA** ALL'INTERNO DELL'ENTE.**

Con decreto della Presidente della Provincia n. 233 del 1/9/2015 è stata approvata la “Disciplina per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” predisposta dal Segretario Generale, dott. Pasquale Bitonto nella sua qualifica di Responsabile della Prevenzione della Corruzione in attuazione della Determinazione A.N.A.C. n. 6 del 28/4/2015: “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnali illeciti (c.d. whistleblower)”.

Con il termine inglese “*whistleblower*” si indica il soggetto ovvero “una persona che lavorando all'interno di un'organizzazione, di un'azienda pubblica o privata si trova ad essere testimone di un comportamento irregolare, illegale, potenzialmente dannoso per la collettività e decide di segnalarlo all'interno dell'azienda stessa o all'autorità giudiziaria o all'attenzione dei media, per porre fine a quel comportamento”.

Per *whistleblowing*, invece, si fa riferimento all'azione di denuncia da parte del whistleblower di una condotta disonesta all'interno di un'organizzazione, a cui lo stesso appartiene.

**La predetta disciplina è riferita esclusivamente ai dipendenti della Provincia di Ancona e non si applica alle segnalazioni provenienti da cittadini o imprese ovvero alle segnalazioni anonime.**

Qui di seguito si riporta lo schema della procedura per la gestione automatizzata delle segnalazioni di condotte illecite provenienti dai dipendenti della Provincia di Ancona all'interno dell'ente:

Art. 1

Le segnalazioni di condotte illecite provenienti dai dipendenti provinciali dovranno essere effettuate tramite l'apposito modello gestionale informatizzato, con cui la Provincia garantisce che sia i dati relativi all'identità del segnalante che il contenuto della segnalazione vengano crittografati e inviati al Responsabile della Prevenzione della Corruzione che, tramite il gruppo di lavoro dedicato, svolge l'istruttoria. Ciò è esteso a tutte le fasi del procedimento conseguente alla segnalazione.

Art. 2

Il modello gestionale informatizzato approntato dal R.P.C., con il supporto del proprio gruppo di lavoro dedicato, si sviluppa secondo le fasi di seguito indicate:

a) il dipendente provinciale si accredita su una piattaforma informatica accessibile ai soli soggetti operanti all'interno della Provincia, nella quale è sviluppato l'applicativo di gestione delle segnalazioni e riceve **dal sistema un codice identificativo utile per i successivi accessi;**

b) il segnalante, tramite la piattaforma informatica, invia le segnalazioni relative a fatti illeciti di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito dell'Ente in virtù dell'ufficio rivestito ovvero in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale, compilando un modulo reso disponibile dalla Provincia di Ancona sul proprio sito istituzionale

nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti-Corruzione”, nel quale sono specificate altresì le modalità di compilazione e di invio;

c) il modulo della segnalazione garantisce l’inserimento di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto al fine dell’accertamento della fondatezza di quanto segnalato;

d) il modulo consente al segnalante di allegare file contenenti i dati relativi al fatto denunciato;

e) i dati della segnalazione (unitamente agli eventuali documenti allegati) saranno automaticamente inoltrati, per l’avvio dell’istruttoria, al “Responsabile della Prevenzione della Corruzione – Ufficio del whistleblower”; il segnalante potrà monitorare lo stato di avanzamento dell’istruttoria accedendo al sistema di gestione delle segnalazioni ed utilizzando il codice identificativo ricevuto;

f) l’identità del whistleblower verrà acquisita contestualmente alla segnalazione e gestita secondo le modalità indicate nella presente disciplina, con particolare riferimento agli artt. 2, 4 comma 2, 12, 14 e 20 in quanto **presupposto per assicurare la garanzia di riservatezza del whistleblower è che il segnalante renda nota la propria identità al destinatario della segnalazione individuato nel R.P.C. tenuto all’osservanza del segreto d’ufficio unitamente ai soggetti appartenenti al suo ristretto gruppo di lavoro dedicato;**

g) ne consegue che il soggetto che, nell’inoltrare una segnalazione, non si renda conoscibile, non rientra, nella fattispecie prevista dalla norma come “dipendente pubblico che segnala illeciti” in quanto **la garanzia di tutela del whistleblower è assicurata dall’obbligo imposto dall’amministrazione di mantenere riservata la sua identità, solo nel caso di segnalazioni provenienti da dipendenti pubblici individuabili e riconoscibili;**

h) nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e/o un componente del gruppo di lavoro dedicato costituito dal R.P.C. che effettua le istruttorie, il dipendente potrà inviare la propria segnalazione direttamente all’A.N.A.C. ai sensi dell’art. 15, comma 5, della presente disciplina (all’indirizzo garantito da protocollo riservato dell’Autorità medesima: [whistleblowing@anticorruzione.it](mailto:whistleblowing@anticorruzione.it) come reso noto con comunicato stampa A.N.A.C. del 09/01/2015);

i) il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, avvalendosi eventualmente del gruppo di lavoro dedicato, prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l’adozione delle necessarie cautele atte a garantire la riservatezza e l’anonimato del whistleblower;

l) sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con l’eventuale componente del gruppo di lavoro dedicato, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione;

m) in caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: dirigente della struttura cui è ascrivibile il fatto; Ufficio che si occupa dei procedimenti disciplinari della Provincia di Ancona; Autorità giudiziaria; Corte dei conti; A.N.A.C. e Dipartimento della funzione pubblica. Nello specifico il R.P.C.:

- invia la documentazione all’Autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti se si tratta di un’ipotesi di reato o di danno erariale;



- invia la documentazione al Dipartimento della Funzione pubblica e all'A.N.A.C. se si tratta di un'ipotesi di discriminazione;

n) la valutazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione dovrà concludersi entro termini fissati preventivamente nell'apposito atto organizzativo;

o) i dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono trattati e conservati a norma di legge e l'accesso agli atti, da parte dei soggetti autorizzati, è opportunamente regolamentato dalle politiche di sicurezza del sistema informatico.

#### Art. 3

E' consentito presentare le segnalazioni di condotte illecite anche con dichiarazione diversa da quella prevista tramite modulo informatico, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest'ultimo.

#### Art. 4

Nonostante sia preferibile far ricorso al modello gestionale informatizzato, sono in ogni caso consentite modalità di acquisizione e gestione diretta delle segnalazioni che comportino la presenza fisica del whistleblower dinanzi al R.P.C.

#### Art. 5

In alternativa a quanto previsto al precedente articolo, il segnalante potrà utilizzare canali e tecniche tradizionali; ad esempio, potrà effettuare la segnalazione inserendo la documentazione cartacea in doppia busta chiusa, da inviarsi all'ufficio protocollo, indirizzata a: "Responsabile della Prevenzione della Corruzione – Ufficio del whistleblower". In tal caso l'ufficio protocollo dovrà apporre gli estremi del protocollo di arrivo sulla seconda busta chiusa senza aprirla e senza visionare il contenuto, curandone l'inoltro al R.P.C. senza ritardo.

#### Art. 6

La segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione deve essere tempestivamente inoltrata dal ricevente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, non rivelando l'identità del segnalante, quale obbligo d'ufficio e pena l'applicazione delle sanzioni di legge.

#### Art. 7

il Responsabile della Prevenzione della Corruzione tiene conto del numero e della tipologia di segnalazioni ricevute al fine di aggiornare il P.T.P.C.

#### Art. 8

Il R.P.C., garantendo comunque la riservatezza dei segnalanti, rende conto del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all'interno della relazione annuale di cui all'art. 1, comma 14, della legge 190/2012.

**ALLEGATO 2. SCHEMA DELLA PROCEDURA PER LA GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE PROVENIENTI DA SOGGETTI OPERANTI PRESSO ENTI DIVERSI DALLA PROVINCIA DI ANCONA.**

Con decreto della Presidente della Provincia n. 233 del 1/9/2015 è stata approvata la “Disciplina per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” predisposta dal Segretario Generale, dott. Pasquale Bitonto nella sua qualifica di Responsabile della Prevenzione della Corruzione in attuazione della Determinazione A.N.A.C. n. 6 del 28/4/2015: “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnali illeciti (c.d. whistleblower)”.

Con il termine inglese “*whistleblower*” si indica il soggetto ovvero “una persona che lavorando all’interno di un’organizzazione, di un’azienda pubblica o privata si trova ad essere testimone di un comportamento irregolare, illegale, potenzialmente dannoso per la collettività e decide di segnalarlo all’interno dell’azienda stessa o all’autorità giudiziaria o all’attenzione dei media, per porre fine a quel comportamento”.

Per *whistleblowing*, invece, si fa riferimento all’azione di denuncia da parte del whistleblower di una condotta disonesta all’interno di un’organizzazione, a cui lo stesso appartiene.

La predetta disciplina è riferita esclusivamente ai dipendenti della Provincia di Ancona e non si applica alle segnalazioni provenienti da cittadini o imprese ovvero alle segnalazioni anonime.

**La Provincia di Ancona, al fine di incentivare lo strumento del whistleblower per l’emersione dei fenomeni di gestione di *mala gestio*, ha previsto forme di tutela anche per soggetti non rivestenti il ruolo di dipendenti provinciali.**

Qui di seguito si riporta lo schema della procedura per la gestione automatizzata delle segnalazioni di condotte illecite provenienti da soggetti diversi dai dipendenti della Provincia di Ancona:

Art.1

La “Disciplina per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”, approvata con decreto della Presidente della Provincia n. 233 del 1/9/2015, in attuazione della Determinazione A.N.A.C. n. 6 del 28/4/2015: “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnali illeciti (c.d. whistleblower)”, oltre che ai dipendenti provinciali, trova applicazione nella Provincia di Ancona anche per i seguenti soggetti che segnalano illeciti diversi dai dipendenti provinciali:

- a) dipendente pubblico trasferito, comandato, distaccato (o che venga a trovarsi in situazioni analoghe) dalla Provincia di Ancona **presso un’altra amministrazione**, ovvero da un’altra amministrazione alla Provincia di Ancona ai sensi e secondo le modalità dell’art. 10, comma 5, della disciplina.
- b) soggetti operanti negli altri **enti di diritto privato in controllo pubblico**, con particolare

riguardo agli enti costituiti in forma di “**fondazione**” o di “**associazione**” ai sensi del libro I titolo II, Capo II, del Codice civile, negli **enti pubblici economici**, nelle **società a partecipazione pubblica controllate**, negli **enti di diritto pubblico non territoriali**, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dalla Provincia di Ancona e classificabili come **enti pubblici non economici** (consorzi, ATA, ATO, ecc.) nonché negli **Enti e nelle Istituzioni che gestiscono**, tra l’altro, **risorse pubbliche** alla cui contribuzione partecipa la Provincia di Ancona e i cui vertici o componenti degli organi siano nominati o designati dalla Provincia di Ancona;

c) ai soggetti che, pur non potendo essere ricompresi tra i dipendenti provinciali, svolgono la propria attività professionale **all’interno dei pubblici uffici della Provincia di Ancona** e cioè:

- **collaboratori o consulenti**, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo;
- titolari di organi e di incarichi negli uffici di **diretta collaborazione delle autorità politiche**;
- **collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi** e che realizzano opere in favore dell’Amministrazione provinciale.

#### Art. 2

Le segnalazioni di condotte illecite provenienti dai soggetti di cui al precedente articolo 1, dovranno essere effettuate tramite l’apposito modello gestionale informatizzato, con cui la Provincia garantisce che sia i dati relativi all’identità del segnalante che il contenuto della segnalazione vengano crittografati e inviati al Responsabile della Prevenzione della Corruzione che, tramite il gruppo di lavoro dedicato, svolge l’istruttoria. Ciò è esteso a tutte le fasi del procedimento conseguente alla segnalazione.

#### Art. 3

Il modello gestionale informatizzato approntato dal R.P.C., con il supporto del proprio gruppo di lavoro dedicato, si sviluppa secondo le fasi di seguito indicate:

a) i soggetti di cui all’art.1, si accreditano su una piattaforma informatica della Provincia, nella quale è sviluppato l’applicativo di gestione delle segnalazioni e riceve **dal sistema un codice identificativo utile per i successivi accessi**;

b) il segnalante, tramite la piattaforma informatica, invia le segnalazioni relative a fatti illeciti di cui sia venuto a conoscenza nell’ambito dell’Ente ove svolgono la propria attività ovvero ove abbiano svolto le proprie attività ai sensi dell’art. 10, comma 5, della disciplina compilando un modulo reso disponibile dalla Provincia di Ancona sul proprio sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti-Corruzione”, nel quale sono specificate altresì le modalità di compilazione e di invio;

c) nel caso in cui la segnalazione riguardi fatti accaduti nell’ente in cui il segnalante ha prestato servizio prima della nuova assegnazione, l’amministrazione che riceve la segnalazione la inoltra comunque al R.P.C. dell’Ente cui i fatti si riferiscono, secondo criteri e modalità da quest’ultimo stabilite, e all’A.N.A.C., in assenza del R.P.C.;

d) la trasmissione delle segnalazioni pervenute dai soggetti indicati nella precedente lettera c) all’Autorità giudiziaria e/o alla Corte dei conti, avverrà tutelando la riservatezza dell’identità del segnalante ai sensi dell’art. 21, comma 3, della disciplina;

e) il modulo della segnalazione garantisce l’inserimento di tutti gli elementi utili alla

ricostruzione del fatto al fine dell'accertamento della fondatezza di quanto segnalato;

f) il modulo consente al segnalante di allegare file contenenti i dati relativi al fatto denunciato;

g) i dati della segnalazione (unitamente agli eventuali documenti allegati) saranno automaticamente inoltrati, per l'avvio dell'istruttoria, al "Responsabile della Prevenzione della Corruzione – Ufficio del whistleblower"; il segnalante potrà monitorare lo stato di avanzamento dell'istruttoria accedendo al sistema di gestione delle segnalazioni ed utilizzando il codice identificativo ricevuto;

h) l'identità del segnalante verrà acquisita contestualmente alla segnalazione e gestita secondo le modalità indicate nella disciplina, con particolare riferimento agli artt. 2, 4 comma 2, 12, 14, 20, 21, 22 e 23 in quanto **presupposto per assicurare la garanzia di riservatezza del whistleblower è che il segnalante renda nota la propria identità al destinatario della segnalazione individuato nel R.P.C. tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio unitamente ai soggetti appartenenti al suo ristretto gruppo di lavoro dedicato;**

i) ne consegue che il soggetto che, nell'inoltrare una segnalazione, non si renda conoscibile, non rientra, nella fattispecie prevista dalla norma in quanto **la garanzia di tutela del whistleblower è assicurata dall'obbligo imposto dall'amministrazione di mantenere riservata la sua identità, solo nel caso di segnalazioni provenienti da persone individuabili e riconoscibili;**

l) nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e/o un componente del gruppo di lavoro dedicato costituito dal R.P.C. che effettua le istruttorie, il dipendente potrà inviare la propria segnalazione direttamente all'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 15, comma 5, della presente disciplina (all'indirizzo garantito da protocollo riservato dell'Autorità medesima: [whistleblowing@anticorruzione.it](mailto:whistleblowing@anticorruzione.it) come reso noto con comunicato stampa A.N.A.C. del 09/01/2015);

m) il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, avvalendosi eventualmente del gruppo di lavoro dedicato, prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele atte a garantire la riservatezza e l'anonimato del whistleblower;

n) sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con l'eventuale apporto del gruppo di lavoro dedicato, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione;

o) in caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: dirigente della struttura cui è ascrivibile il fatto; Ufficio che si occupa dei procedimenti disciplinari della Provincia di Ancona; Autorità giudiziaria; Corte dei conti; A.N.A.C. e Dipartimento della funzione pubblica. Nello specifico il R.P.C.:

- invia la documentazione all'Autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti se si tratta di un'ipotesi di reato o di danno erariale;

- invia la documentazione al Dipartimento della Funzione pubblica e all'A.N.A.C. se si tratta di un'ipotesi di discriminazione;

p) la valutazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione dovrà concludersi entro termini fissati preventivamente nell'apposito atto organizzativo;

q) i dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono trattati e conservati a norma di

legge e l'accesso agli atti, da parte dei soggetti autorizzati, è opportunamente regolamentato dalle politiche di sicurezza del sistema informatico.

#### Art. 4

E' consentito presentare le segnalazioni di condotte illecite anche con dichiarazione diversa da quella prevista tramite modulo informatico, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest'ultimo.

#### Art. 5

Nonostante sia preferibile far ricorso al modello gestionale informatizzato, sono in ogni caso consentite modalità di acquisizione e gestione diretta delle segnalazioni che comportino la presenza fisica del whistleblower dinanzi al R.P.C.

#### Art. 6

In alternativa a quanto previsto al precedente articolo, il segnalante potrà utilizzare canali e tecniche tradizionali; ad esempio, potrà effettuare la segnalazione inserendo la documentazione cartacea in doppia busta chiusa, da inviarsi all'ufficio protocollo, indirizzata a: "Responsabile della Prevenzione della Corruzione – Ufficio del whistleblower". In tal caso l'ufficio protocollo dovrà apporre gli estremi del protocollo di arrivo sulla seconda busta chiusa senza aprirla e senza visionare il contenuto, curandone l'inoltro al R.P.C. senza ritardo.

#### Art. 7

La segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione deve essere tempestivamente inoltrata dal ricevente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, non rivelando l'identità del segnalante, quale obbligo d'ufficio e pena l'applicazione delle sanzioni di legge.

#### Art. 8

il Responsabile della Prevenzione della Corruzione tiene conto del numero e della tipologia di segnalazioni ricevute al fine di aggiornare il P.T.P.C.

#### Art. 9

Il R.P.C., garantendo comunque la riservatezza dei segnalanti, rende conto del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all'interno della relazione annuale di cui all'art. 1, comma 14, della legge 190/2012.

**ALLEGATO 3. MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE DA PARTE DEL DIPENDENTE PROVINCIALE-WHISTLEBLOWER (ART. 54 BIS DEL D.LGS. N. 165/2001).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Nome del segnalante*:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cognome del segnalante*:                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Codice Fiscale*:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qualifica servizio attuale*:                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incarico (Ruolo) di servizio attuale*:                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unità Organizzativa e Sede di servizio attuale*:             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qualifica servizio all'epoca del fatto segnalato*:           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incarico (Ruolo) di servizio all'epoca del fatto segnalato*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unità Organizzativa e Sede di servizio all'epoca del fatto*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Telefono:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Email:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti compilare la seguente tabella:

| Soggetto | Data della segnalazione | Esito della segnalazione |
|----------|-------------------------|--------------------------|
|          | gg/mm/aaaa              |                          |
|          | gg/mm/aaaa              |                          |
|          | gg/mm/aaaa              |                          |
|          | gg/mm/aaaa              |                          |
|          | gg/mm/aaaa              |                          |

Se no, specificare i motivi per cui la segnalazione non è stata rivolta ad altri soggetti

|  |
|--|
|  |
|--|

Dati e informazioni Segnalazione Condotta Illecita

|  |  |
|--|--|
| Ente in cui si è verificato il fatto*:   |  |
| Periodo in cui si è verificato il fatto*:  |  |
| Data in cui si è verificato il fatto:  |  |
| Luogo fisico in cui si è verificato il fatto:  |  |
| Soggetto che ha commesso il fatto: Nome, Cognome, Qualifica (possono essere inseriti più nomi) |  |
| Eventuali soggetti privati coinvolti:  |  |
| Eventuali imprese coinvolte:   |  |
| Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto:  |  |
| Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto (Nome, cognome, qualifica, recapiti)   |  |
| Area a cui può essere riferito il fatto:   |  |
| - Se 'Altro', specificare  |  |
| Settore cui può essere riferito il fatto:  |  |
| - Se 'Altro', specificare  |  |

Descrizione del fatto\*:

|  |
|--|
|  |
|--|

La condotta è illecita perché:

|                           |  |
|---------------------------|--|
|                           |  |
| - Se 'Altro', specificare |  |

Allegare all'email (oltre al presente modulo) la copia di un documento di riconoscimento del segnalante e l'eventuale documentazione a corredo della denuncia.

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000

Invia modulo



**ALLEGATO 4. MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE PROVENIENTI DA SOGGETTI OPERANTI PRESSO ENTI DIVERSI DALLA PROVINCIA DI ANCONA. (ART. 54 BIS DEL D.LGS. N. 165/2001).**

|  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Nome del segnalante*:  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cognome del segnalante*:                                     |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Codice Fiscale*:   |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qualifica servizio attuale*:                                 | <input type="text"/> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incarico (Ruolo) di servizio attuale*:                       | <input type="text"/> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unità Organizzativa e Sede di servizio attuale*:             | <input type="text"/> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qualifica servizio all'epoca del fatto segnalato*:           | <input type="text"/> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incarico (Ruolo) di servizio all'epoca del fatto segnalato*: | <input type="text"/> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unità Organizzativa e Sede di servizio all'epoca del fatto*: | <input type="text"/> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Telefono:  | <input type="text"/> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Email:   | <input type="text"/> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti compilare la seguente tabella:

| Soggetto | Data della segnalazione | Esito della segnalazione |
|----------|-------------------------|--------------------------|
|          | gg/mm/aaaa              | <input type="text"/>     |
|          | gg/mm/aaaa              | <input type="text"/>     |
|          | gg/mm/aaaa              | <input type="text"/>     |
|          | gg/mm/aaaa              | <input type="text"/>     |
|          | gg/mm/aaaa              | <input type="text"/>     |

Se no, specificare i motivi per cui la segnalazione non è stata rivolta

ad altri soggetti

Dati e informazioni Segnalazione Condotta Illecita

|  |  |
|--|--|
| Ente in cui si è verificato il fatto*:   |  |
| Periodo in cui si è verificato il fatto*:  |  |
| Data in cui si è verificato il fatto:  |  |
| Luogo fisico in cui si è verificato il fatto:  |  |
| Soggetto che ha commesso il fatto:<br>Nome, Cognome, Qualifica<br>(possono essere inseriti più nomi) |  |
| Eventuali soggetti privati coinvolti:  |  |
| Eventuali imprese coinvolte:   |  |
| Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto:  |  |
| Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto (Nome, cognome, qualifica, recapiti)         |  |
| Area a cui può essere riferito il fatto:   |  |
| - Se 'Altro', specificare  |  |
| Settore cui può essere riferito il fatto:  |  |
| - Se 'Altro', specificare  |  |

Descrizione del fatto\*:

La condotta è illecita perché:

- Se 'Altro', specificare

Allegare all'email (oltre al presente modulo) la copia di un documento di riconoscimento del segnalante e l'eventuale documentazione a corredo della denuncia.

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000

Invia modulo

## Nota 1

- a. dipendente pubblico trasferito, comandato, distaccato dalla Provincia di Ancona presso altra Amministrazione o viceversa;
- b. soggetti operanti in enti di diritto privato in controllo pubblico (fondazioni, associazioni, enti pubblici economici, società a partecipazione pubblica controllate, enti di diritto pubblico non territoriali – Consorzi, ATO, ATA, Enti e Istituzioni che gestiscono risorse pubbliche);
- c. soggetti non dipendenti provinciali che svolgono la propria attività professionale all'interno di pubblici uffici della Provincia di Ancona:
  - collaboratori o consulenti;
  - soggetti in diretta collaborazione delle autorità politiche;
  - collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi.